

STATUTO Filiera Ortofrutticola Romagnola S.p.a.

ART.1) Costituzione e denominazione

E' costituita una Società per Azioni con denominazione "Filiera Ortofrutticola Romagnola S.p.A.", a totale capitale pubblico, operante nel rispetto del modello in house providing stabilito dall'ordinamento interno e comunitario.

ART. 2) Oggetto sociale

La società, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs 175 del 19/8/2016, ha per oggetto l'attività di gestione nell'interesse generale, del mercato agroalimentare di Cesena in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale nel settore agroalimentare sovrintendendo e/o svolgendo direttamente le attività necessarie a tale gestione. Per il miglior conseguimento degli scopi sociali e in relazione agli stessi, la Società potrà compiere qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale/finanziaria necessaria o utile, nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. Il perseguimento dell'oggetto sociale deve essere ispirato a criteri di economicità ed efficienza.

Nel perseguimento degli scopi sociali la Società dovrà rispettare e adeguarsi alle linee programmatiche tracciate dall'Assemblea degli azionisti.

Per la gestione degli spazi e dei servizi la Società dovrà operare in equilibrio tra i commercianti venditori che gestiscono stands in locazione e i produttori ortofrutticoli che vendono direttamente i loro prodotti nell'area mercatale.

Più dell'ottanta per cento del fatturato della società dovrà derivare da attività e/o compiti affidati dagli enti pubblici soci. L'attività ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse, ed è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ART. 3) Sede sociale

La sede della Società è fissata in Cesena. La Società, con deliberazione dell'organo amministrativo, potrà costituire sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e sopprimerle.

La variazione d'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica dello Statuto.

ART. 4) Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050. La Società potrà comunque essere sciolta anticipatamente, ovvero prorogata, ai sensi di legge per deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

ART. 5) Capitale Sociale

Il capitale sociale è pari ad € 1.837.700 suddiviso in 1.837.700 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura o di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica che siano imputabili a capitale a norma di legge.

Ogni azione dà diritto a un voto, le azioni possono essere trasferite con i limiti previsti nel presente Statuto.

L'organo amministrativo può non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346 c.c. .

Art 6 Controllo Analogo

La struttura e l'organizzazione societaria devono rispondere ai seguenti criteri che assicurino il controllo analogo dei soci:

-la partecipazione al capitale sociale e' totalmente pubblica e con divieto di apertura del capitale a soggetti privati

-le attività di indirizzo, programmazione e controllo da parte degli enti soci sono previste e garantite dal presente statuto, dai contratti di servizio, dal controllo preliminare da parte dell'assemblea dei soci ai fini della preventiva autorizzazione all'organo amministrativo dei seguenti atti:

- acquisizione, cessione di partecipazioni in Società o Enti;
- compimento di operazioni di investimento, o finanziamento passivo di natura straordinaria, non previsti dal budget, per importi superiori a € 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero);
- prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti per importi superiori a € 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero);
- compravendita di immobili;
- istituzione dell'eventuale Direttore determinandone i compiti e la durata dell'incarico.

ART. 7) Requisiti dei soci e regole di circolazione delle azioni

Possono essere soci della Società il Comune di Cesena e altre amministrazioni pubbliche del Comprensorio Cesenate. E' in ogni modo esclusa la partecipazione di soggetti privati alla compagine societaria.

Le azioni sono nominative e il loro trasferimento ha efficacia di fronte alla Società una volta effettuate le iscrizioni nel libro dei soci.

Il trasferimento di azioni o diritti di opzione è subordinato al gradimento dell'assemblea, nonché al diritto di prelazione degli altri soci.

A tale fine il socio che intende porre in vendita le proprie azioni dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo, a mezzo raccomandata AR o PEC, indicando l'acquirente, il numero delle azioni che intende cedere, il prezzo e le condizioni richieste per la vendita (denuntiatio).

L'organo competente dovrà esprimersi in merito al gradimento entro 60 giorni dal ricevimento della denuntiatio; l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea entro tale termine.

Il gradimento potrà essere rifiutato, con deliberazione motivata, quando si tratti di soggetto che aspiri all'acquisto per finalità incompatibili con quelle sociali.

Qualora l'organo competente non si esprima entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della denuntiatio il gradimento si intenderà concesso (gradimento tacito).

Qualora il gradimento sia concesso, espressamente o tacitamente, l'organo amministrativo dovrà dare immediata comunicazione dell'offerta agli altri soci e attendere 60 giorni dal ricevimento della comunicazione poiché, entro tale termine, ciascun socio potrà esercitare, mediante raccomandata, il diritto di prelazione sull'intero o in parte.

Decorso 120 giorni dal ricevimento della denuntiatio alla sede legale della Società, senza che allo stesso sia stato comunicato l'esercizio del diritto di prelazione, il socio sarà libero di alienare le azioni all'acquirente indicato nella denuntiatio stessa.

ART. 8) Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli azionisti compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'assemblea esercita sulla Società e sull'organo amministrativo un potere di controllo analogo affinché, fra l'altro, il servizio di Centro Agroalimentare venga garantito con le caratteristiche tipiche di un servizio necessario aperto a tutti i cittadini evitando condizioni di monopolio o private che ostacolano la libera circolazione delle merci.

Essendo società a controllo pubblico, è vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 9) Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o nel luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione.

L'organo amministrativo deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta scritta da tanti soci che rappresentino 1/10 del capitale sociale.

La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante invio a tutti i soci di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC. La convocazione deve essere inviata almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza per l'assemblea ordinaria e almeno 30 giorni prima per l'assemblea straordinaria. Nello stesso avviso può essere fissata, per un altro giorno, la seconda adunanza da tenersi entro trenta giorni dalla prima qualora la prima non si sia regolarmente costituita.

Sono tuttavia valide le assemblee nelle quali, anche se non regolarmente convocate come sopra, sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi si dovrà dare tempestiva comunicazione scritta delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti. Spetta a colui che presiede l'assemblea constatare la regolarità della convocazione, della costituzione, il diritto d'intervento e la regolarità della delega.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte l'anno: per l'approvazione del budget entro il 31/12 e per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure 180 giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. L'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

Nell'avviso di convocazione vi deve essere l'elenco delle materie da trattare, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. Insieme alla convocazione deve essere inviata la documentazione inerente le materie sottoposte all'approvazione dell'assemblea per consentire l'esame preventivo da parte dei soci

a) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
 - approva il budget preventivo insieme agli obiettivi gestionali, agli indicatori qualitativi e quantitativi e ai parametri per la misurazione dei risultati raggiunti;
 - delibera in ordine agli obiettivi e alle operazioni strategiche nonché in merito ai piani industriali e finanziari della società;
 - nomina l'organo amministrativo il collegio sindacale nonché l'organo di revisione legale;
 - determina il compenso dell'organo amministrativo, nel rispetto dei parametri di legge, dei Sindaci e dei revisori;
 - delibera sulle responsabilità degli amministratori;
 - autorizza l'organo amministrativo a compiere le operazioni previste all'art.6.
- L'assemblea ordinaria, oltre ai compiti ad essa riservata dalla legge e a quelli sopra specificati, provvede alla determinazione degli obiettivi gestionali nonché degli indicatori e dei parametri qualitativi e quantitativi per la misurazione dei risultati nel rispetto delle finalità statutarie, assegnando le linee annuali di intervento all'organo amministrativo, cui lo stesso dovrà attenersi nel corso di ciascun esercizio economico relazionando all'assemblea alla conclusione di ciascun esercizio di bilancio.

Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.

b) L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti oggetti ad essa riservati dallo Statuto o su quelli indicati dalla legge:

- scioglimento anticipato della Società o sua proroga;
- modifiche dello Statuto;
- aumento o riduzione del capitale sociale;
- l'emissione di prestiti obbligazionari e di strumenti finanziari.

Per il funzionamento dell'Assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione si applicheranno le norme previste dal C.C. con le maggioranze stabilite dalla normativa vigente.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dall'organo amministrativo o, se ne ricorre il caso, dal suo Presidente e in caso di sua assenza o impedimento da altra persona designata dall'Assemblea o, se ne ricorre il caso, dal Vice Presidente. Svolge le funzioni di Segretario un dipendente della Società e possono essere nominati due scrutatori scelti tra soci o rappresentanti degli stessi. Nei casi previsti dalla legge le funzioni di Segretario saranno svolte dal Notaio che redigerà il relativo verbale.

ART. 10) L'organo amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico. L'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o di 5 (cinque) membri. In tale evenienza nella scelta degli amministratori deve essere rispettato il principio di equilibrio di genere.

L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi salvo il potere di revoca da parte dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2383 C.C., e può essere rieletto.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, l'assemblea può eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

E' vietato corrispondere ai componenti dell'organo amministrativo gettoni di presenza, o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed è vietato corrispondere loro trattamenti di fine mandato.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente dell'organo amministrativo e, in assenza di questi, al Vice Presidente e se nominato, nei limiti dei poteri attribuitigli, all'Amministratore delegato. L'organo amministrativo potrà altresì conferire facoltà di firma e di rappresentanza a dipendenti della Società ed a terzi.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione e di sostituzione di alcuni amministratori nel corso dello stesso triennio, i nuovi nominati, scadono con quelli già in carica all'atto della nomina e qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio, l'intero Consiglio si intende decaduto e deve convocarsi immediatamente l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne facciano richiesta scritta almeno due amministratori con indicazione dell'oggetto.

La convocazione è fatta dal Presidente a ciascun Amministratore almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione con fax, telegramma, posta elettronica. La convocazione deve contenere la data e il luogo della riunione, l'ordine del giorno a pena di nullità della seduta. La seduta dell'organo amministrativo è valida con la maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono validamente assunte se prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 11) Competenze dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha competenza sui seguenti argomenti e su ogni materia non espressamente devoluta all'Assemblea ordinaria o straordinaria, fermo il potere di controllo analogo dell'ente o degli enti soci, alle cui direttive l'organo amministrativo deve attenersi in deroga a quanto previsto nell'art. 2380 bis c.c.:

a) provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Società nei limiti stabiliti dal presente statuto ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali ad eccezione di quelli che la legge e il presente Statuto riservano all'Assemblea;

- b) delibera in merito all'assunzione di personale nei limiti degli indirizzi imposti dall'assemblea soci e dalle disposizioni normative e regolamentari, alla nomina di Avvocati, Procuratori e Consulenti;
- c) programma le attività della Società secondo gli obiettivi gestionali stabiliti dall'assemblea nell'ambito del budget del bilancio preventivo;
- d) vigila sull'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della Società da parte degli utilizzatori del mercato, altresì determinando per ciascun anno il costo al mq. delle locazioni di cui all'immobile/i utilizzato/i nell'area mercatale;
- e) presenta lo schema di bilancio consuntivo e lo schema di budget che l'assemblea dovrà approvare;
- f) assume ogni atto necessario al raggiungimento dei fini sociali;
- g) approva il Regolamento di gestione del Centro Agro-Alimentare.

ART. 12) Il Presidente

Il Presidente esercita le attribuzioni demandategli dall'Assemblea e dal Consiglio d'Amministrazione che presiede. Detiene la rappresentanza della Società sostanziale e processuale, attiva e passiva, sia in sede giudiziale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale sui contratti e su tutta l'attività.

In caso di sua assenza o impedimento, tali poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

La rappresentanza della Società e la firma sociale spettanti al Presidente e in sua assenza o impedimento al Vice Presidente, possono essere delegate, seguendo apposita delibera dell'organo amministrativo che ne fissa i limiti temporali, economici e per materia.

Il Presidente può conferire mandati e procure anche ad altro personale della Società o esterno ad essa, per il compimento di determinati atti e per la rappresentanza in giudizio della Società stessa.

Convoca e presiede l'organo amministrativo e l'Assemblea dei Soci.

Fornisce delucidazioni e chiarimenti per l'applicazione delle delibere dell'organo amministrativo e dell'Assemblea.

Vigila sul rispetto delle finalità della Società e sul comportamento dei soci.

ART. 13) Amministratore delegato

L'Amministratore delegato può essere nominato dall'organo amministrativo in apposita votazione con la maggioranza assoluta dei Consiglieri nominati.

Allo stesso possono essere attribuite funzioni di rappresentanza nei limiti dei poteri delegatigli. Può essere nominato un solo amministratore delegato.

ART. 14) Il Direttore

Il Direttore, se nominato dall'organo amministrativo, opera attraverso la struttura amministrativa della Società nei limiti del Regolamento del Mercato e risponde annualmente del suo operato all'organo amministrativo stesso.

Il Direttore curerà la gestione giornaliera della Società e, munito di specifiche deleghe da parte dell'organo amministrativo o dell'Amministratore delegato, potrà attuare tutti gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi sociali, in particolare, sarà responsabile del corretto adempimento delle norme previste per il Regolamento della gestione delle attività produttive in area mercatale sovrintendendo direttamente, entro la delega conferita, tutti i rapporti con il personale della Società.

Il Direttore partecipa a tutte le riunioni dell'organo amministrativo con diritto di esprimere il suo parere sulle questioni trattate e può essere convocato dal Presidente alle riunioni dell'Assemblea.

A tal fine, indicativamente, il Direttore assume, se delegato, le seguenti funzioni:

- Stipula tutti i contratti di locazione, affitto, di servizi o di fornitura.
- Ha la responsabilità di tutte le gare d'appalto e di concorso.
- Assume tutti gli atti di gestione finanziaria entro la delega ricevuta firmando fatture, ricevute e quietanze.
- Dirige il personale e coordina l'attività delle singole attività di Mercato riferendone periodicamente all'Amministratore delegato.
- Provvede alla stipulazione di contratti con professionisti esterni.

- Intrattiene i rapporti con gli Enti esterni, con i Soci e con le Associazioni di categoria.

- Firma tutti gli ordini e le disposizioni per il corretto funzionamento del Mercato, per il rispetto degli orari, del confezionamento e dell'igiene delle merci, il carico, scarico delle stesse, la corretta applicazione delle tariffe per i noleggi ed i servizi, ed infine, firma tutti gli atti che impegnano la Società all'esterno nell'ambito della delega ricevuta.

- Provvede all'applicazione di tutte le norme indicate nel Regolamento e all'applicazione delle eventuali sanzioni.

ART. 15) Collegio sindacale e Revisione legale dei conti

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci, che esercitano le funzioni di cui al 2403 c.c., nonché, ove la legge lo consenta, la revisione legale.

I Sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili e l'Assemblea dei soci determina il compenso dei Sindaci. Nel caso di sostituzione di alcuni Sindaci nel corso dello stesso triennio, i nuovi nominati scadranno con quelli già in carica all'atto della nomina.

Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il controllo legale dei conti è esercitato da un revisore o società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero di giustizia, secondo quanto previsto dall'art. 2409 bis e seguenti del cod. civ. nominato dall'Assemblea degli azionisti, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

ART. 16) Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio sociale, redatto a norma di legge, che sarà presentato unitamente ad una relazione sull'andamento della gestione del mercato, comparata su base triennale da sottoporre all'assemblea dei soci.

Insieme alla relazione dovranno essere approvati dall'assemblea i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati con l'indicazione degli indicatori e dei parametri quantitativi e qualitativi per la misurazione degli stessi

L'Assemblea delibera in tale sede anche la determinazione e l'entità dei gettoni di presenza spettante ai consiglieri. Gli utili eventualmente risultanti dal bilancio annuale saranno destinati preliminarmente alla quota legale del fondo di riserva, gli ulteriori utili verranno destinati dall'assemblea. L'organo amministrativo redige annualmente la relazione sul governo societario di cui all'art.6, quarto comma, D.lgs.19 agosto 2016 n.175, a chiusura dell'esercizio. La relazione sul governo societario deve essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio.

ART. 17) Scioglimento

La Società si scioglie per una delle cause previste dalla legge ed in tal caso l'Assemblea, con la maggioranza richiesta per le deliberazioni straordinarie, nominerà uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi.